

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale della protezione civile con la finalità di « ... di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi »;

la stessa legge, con l'articolo 3 ha individuato in modo chiaro le attività affidate al Servizio nazionale di protezione civile e cioè « quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza » specificando il significato da attribuire ai singoli termini previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza; quest'ultimo secondo il comma 5 « consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita »;

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante « disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile » convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, introduce nelle attività di protezione civile i « Grandi Eventi » senza specificarne il significato e con l'articolo 5-bis comma 5 prevede che per essi si applichino le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 relative allo stato di emergenza e al potere di ordinanza;

l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha sottratto i provvedimenti adottati per i « grandi eventi » al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

nell'applicazione della legge 401/01, « grandi eventi » sono stati, ad esempio:

dalla canonizzazione di Padre Pio da Pietralcina, al IV centenario alla nascita di San Giuseppe da Copertino;

dai Campionati mondiali di ciclismo su strada 2008, alla Manifestazione velistica *Luis Vuitton world Series*;

da « La Maddalena », al vertice Nato-Federazione Russa del 28 maggio 2002;

dalla Presidenza italiana G8-Arcipelago della Maddalena spostato poi a L'Aquila, per concludere con le Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e l'Expo 2015, e altre;

i « grandi eventi » non essendo originati da calamità, possono e devono essere pianificati per tempo e gestiti con gli ordinari strumenti di governo del territorio; il loro verificarsi con crescente, alta frequenza ha pesantemente distolto il Dipartimento della protezione civile della PCM, dalla sua primaria attività, volta alla tutela dei cittadini e del territorio così come dettato dalla legge n. 225 del 1992, soprattutto per quanto riguarda l'attività di prevenzione, di cui sono di tutta evidenza i pericolosi ritardi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la Corte dei conti ha rilevato che i « Grandi Eventi » rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile « quand'anche non si sostanzino in calamità o catastrofi, dovrebbero pur sempre riferirsi a situazioni di emergenza che mettano a grave rischio l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente »;

le ordinanze di protezione civile con le quali si organizza e si coordina il « grande evento » nella maggior parte dei casi hanno consentito le deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, s.o.);

dal 2001 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato 772 ordinanze emergenziali, di cui solo una parte sono riconducibili a calamità naturali (una media di 77 ordinanze l'anno nonostante che in questi dieci anni si sia verificato una sola emergenza di protezione civile (evento di tipo C come classificato dalla legge 225 del 1992);

il decreto-legge n. 245 del 2002, convertito dalla legge 286/02 stabilendo che il Capo del dipartimento della Protezione civile ancor prima della dichiarazione dello stato di emergenza assume automaticamente il ruolo di commissario delegato ha svuotato, a legislazione vigente, le competenze del Prefetto previste dall'articolo 14 della legge n. 225 del 1992 determinando un contrasto istituzionale e determinando una centralizzazione delle competenze d'intervento/gestione e non di indirizzo e coordinamento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per mezzo del Dipartimento protezione civile indipendentemente dal tipo di evento se A, B o C ed esautorando di fatto le autorità locali;

le ultime vicende riguardanti l'inchiesta che vede coinvolto il Sottosegretario nonché Capo del dipartimento della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, oltre al costruttore Anemone, hanno portato alla luce un sistema senza controllo e trasparenza di gestioni degli appalti;

con i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri collegati ad emergenze e Grandi eventi sono stati nominati nuovi dirigenti generali, dirigenti, funzionari e collaboratori, poi stabilizzati, senza concorso,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per eliminare la parificazione giuridica tra « grande evento » e stato di emergenza di protezione civile con potere di ordinanza

e conseguentemente la normativa che sottrae i provvedimenti adottati per i « grandi eventi » al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

a verificare la professionalità specifica di protezione civile e del funzionamento dello Stato del personale assunto senza concorso e dei nuovi dirigenti in forza alla protezione civile grazie a provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri collegati ad emergenze e grandi eventi;

ad assumere le opportune iniziative dirette ad eliminare la sovrapposizione tra il ruolo politico di Sottosegretario e quello funzionale-gestionale di capo dipartimento della Protezione civile.

(1-00368) « Peluffo, Realacci, Martella, Lolli, Zaccaria, Calvisi, Rosato, Braga, Mariani, Sarubbi ».

* * *

OMISSIS